

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE FRA ISTITUTO DEGLI  
INNOCENTI E OPIFICIO DELLE PIETRE DURE PER LA REALIZZAZIONE DI  
ATTIVITA' CONDIVISE DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE**

**TRA**

**L'Istituto degli Innocenti** di Firenze (di seguito anche **IDI**), con sede in Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 FIRENZE, codice fiscale n.80016790489, rappresentato per la firma del presente accordo dalla Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida, in qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata;

**E**

**L'Opificio delle Pietre Dure** (di seguito anche **OPD**), con sede in Firenze in Via degli Alfani 78 (C.F. 80023870480), rappresentato per la firma del presente accordo dalla Dott.ssa Emanuela Daffra in qualità di Dirigente e Soprintendente ad interim, domiciliata per la carica presso la sede di Via degli Alfani 57, Firenze;

**PREMESSO CHE**

- l'Istituto degli Innocenti di Firenze rappresenta un punto di riferimento storico in Italia e nel mondo relativamente al tema della tutela e dello sviluppo delle potenzialità dell'infanzia e, in tempi più recenti, di valorizzazione dell'importante patrimonio storico artistico e archivistico che ha acquisito nella sua storia secolare;
- l'Istituto degli Innocenti ha natura giuridica di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) ai sensi della Legge Regionale Toscana n.43 del 2004 ed ha un proprio Statuto approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto degli Innocenti n. 60 del 22/12/2004 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 115 del 05/07/2005, modificato con delibere del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto degli Innocenti n. 28 del 16/12/2010 e n. 4 del 11/02/2016 e con decreti del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 242 del 22/12/2010 e n. 152 del 18/10/2016 ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R. 43/2004;
- l'Istituto degli Innocenti, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, conserva espone e comunica il proprio patrimonio culturale, ne promuove lo studio specialistico attraverso attività di ricerca e la conoscenza diffusa attraverso attività divulgative, con particolare attenzione nei confronti di bambini e famiglie, in piena sintonia con i valori di accoglienza e innovazione che hanno segnato la storia dell'istituzione. Il Museo promuove le profonde relazioni che legano il passato dell'ente alla sua identità attuale, contribuendo all'elaborazione del suo progetto culturale per il futuro;
- l'Istituto svolge le attività di cui ai punti precedenti autonomamente e in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private operanti in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
- l'OPD è un Istituto autonomo del Ministero della Cultura, la cui attività operativa e di ricerca si esplica nel campo del restauro delle opere d'arte;
- l'attuale ordinamento dell'OPD, approvato con DM del 7 ottobre 2008, prevede all'art. 1, comma 1, che l'OPD svolga, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza su beni del patrimonio

culturale appartenenti allo Stato ed ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private senza fine di lucro ed, al comma 2, che possa collaborare con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di ricerca, restauro e conservazione, anche in coordinamento con l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;

- che l'OPD gestisce presso la sede di Via degli Alfani un museo che documenta l'attività della manifattura storica, museo che si vorrebbe promuovere e inserire con più efficacia nella vita culturale cittadina;
- che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- che il vigente sistema di disciplina dei beni culturali assegna allo Stato alle Regioni e agli altri Enti pubblici territoriali l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione;
- che la disciplina vigente consente una molteplicità di forme di collaborazione e che, in particolare, ai sensi degli articoli 102 e 112 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (d'ora in avanti Codice) è possibile concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali per la definizione, anche in ambiti subregionali, di piani di valorizzazione di beni culturali;
- che anche indipendentemente dagli accordi di cui sopra, il MiC, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati possono stipulare accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, fra i quali servizi rientrano in particolare i servizi per il pubblico elencati al comma 2 dell'art. 117 del Codice;

#### **CONSIDERATO**

- che OPD e IDI hanno positivamente collaborato negli ultimi anni in occasione di diversi interventi di studio, restauro, manutenzione, monitoraggio climatico degli ambienti del Museo degli Innocenti;
- che OPD e IDI sono interessati ad una più ampia collaborazione nell'ambito della ricerca, della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei propri beni culturali
- che OPD e IDI intendono lavorare congiuntamente su di una maggiore integrazione delle attività nei rispettivi musei

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1**

##### **(Oggetto e finalità)**

Il presente accordo ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi richiamati in premessa, per la realizzazione di attività di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali di propria appartenenza.

##### **Art. 2**

##### **(Tipologia di azioni)**

La collaborazione ha per oggetto prioritariamente le seguenti tipologie di azioni:

- Interventi connessi alla tutela, restauro e manutenzione del patrimonio artistico dell'Istituto degli Innocenti, tra i quali in particolare il controllo microclimatico del Museo degli Innocenti e di beni di proprietà di IDI, anche in occasione di mostre e nuovi allestimenti che potrebbero interessare il Mdi;
- Incentivazione reciproca alla visita dei due Musei;
- Iniziative condivise di studio e ricerca inerenti il patrimonio storico artistico;
- progetti condivisi in ambito educativo, didattico, formativo, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): laboratori, attività educative, visite guidate nei musei e in città, pubblicazioni, attività di formazione e aggiornamento per insegnanti, educatori e professionisti dell'ambito museale, etc;
- realizzazione di progetti culturali condivisi quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): mostre temporanee con opere dei due musei e di soggetti terzi, percorsi di visita, ricerche comuni su opere, temi, sulla storia delle rispettive sedi e dell'area urbana fiorentina, applicazioni multimediali di supporto alla visita dei rispettivi musei, etc;
- realizzazione di attività di valorizzazione del patrimonio culturale dell'area di piazza Santissima Annunziata e dell'intero Centro Storico della città, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): percorsi di visita per pubblici diversi con particolare attenzione alle diverse fragilità, laboratori, pubblicazioni, etc.
- iniziative di promozione e comunicazione congiunta delle iniziative culturali promosse dai due enti;

Le attività sopraelencate saranno di volta in volta oggetto di specifici accordi attuativi tra OPD e Istituto. Detti accordi contengono piani di attività con la descrizione delle azioni specifiche in cui si sostanzia la collaborazione e gli impegni di volta in volta assunti da ciascuna parte.

Le parti concordano fin da ora che gli accordi attuativi di cui sopra possono essere sottoscritti anche da altri soggetti pubblici e/o privati.

In sede di prima applicazione del presente accordo, le parti concordano di realizzare il piano di attività specifiche di cui all'Accordo attuativo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Le parti si impegnano a un monitoraggio permanente, tramite le loro rispettive strutture, dell'andamento del presente accordo e delle attività previste in sua attuazione.

### **Art. 3**

#### **(Durata e recesso)**

Il presente accordo **ha una validità di tre anni** a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione.

Ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo è oggetto di atto integrativo fra le parti.

L'accordo può essere eventualmente prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo, mediante atto scritto.

### **Art. 4**

#### **(Comunicazioni con l'esterno)**

Le attività decise nell'ambito del presente accordo sono promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente da OPD e Istituto nonché, eventualmente, attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

**Art. 5**  
**(Risorse)**

Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, finanziarie, umane e strumentali nei limiti delle proprie possibilità e in conformità a quanto stabilito nell'art.2.

E' possibile il rimborso di spese sostenute da una delle due Parti nella forma del ristoro delle spese sostenute, nei limiti di quanto previsto dagli accordi attuativi di cui all'art. 2.

**Art. 6**  
**(Tutela della riservatezza e utilizzo dei loghi)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse e si impegnano al rispetto della normativa vigente per la tutela e riservatezza dei dati secondo le previsioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.L.gs. 196/2003 come modificato dal D.L.gs. 101/2018.

**Art. 7**  
**(Modifiche)**

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente accordo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti.

**Art. 8**  
**(Foro competente)**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente accordo, che non sia possibile definire in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Firenze,

Per l'Istituto degli Innocenti



Documento firmato  
da:  
MARIA GRAZIA  
GIUFFRIDA  
27.12.2022 12:27:28  
UTC

Per l'Opificio delle Pietre Dure





**ALLEGATO 1)**

## **ACCORDO ATTUATIVO**

L'Istituto degli Innocenti (d'ora in avanti anche **IDI**) e l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (d'ora in avanti anche **OPD**)

### **CONCORDANO QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITA'**

Nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione per la realizzazione di attività condivise di tutela, conservazione e valorizzazione gli Enti firmatari si propongono di promuovere in prima battuta, attraverso il presente Accordo attuativo, lo svolgimento di attività specifiche inerenti gli interventi connessi alla tutela, restauro e manutenzione del patrimonio artistico dell'Istituto degli Innocenti, come previsto all'art. 2 dello stesso Accordo quadro.

#### **ARTICOLO 2 – PIANO DI ATTIVITA'**

Nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione si prevede la realizzazione delle seguenti attività specifiche:

- 1.—Realizzazione, a cura dell'Opificio delle Pietre Dure, di interventi di controllo dei valori microclimatici e dell'impianto di trattamento aria del Museo degli Innocenti e di beni di proprietà di IDI, riguardanti anche eventuali mostre e nuovi allestimenti che potrebbero interessare il Museo;
2. Predisposizione, entro il primo semestre 2023, di un programma di attività condivise, che non prevedono l'impiego di risorse economiche ulteriori a quelle previste all'art. 3 del presente Accordo attuativo o da declinare in successivi Piani di attività specifici.
3. le parti concordano che tutte le attività da realizzare nell'ambito del presente Accordo attuativo avranno le seguenti figure referenti:  
per IDI il Direttore Scientifico del Museo degli Innocenti  
per OPD il Direttore del Settore Climatologia e Conservazione preventiva e il Direttore del Museo;

#### **ARTICOLO 3 – RISORSE**

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.2, comma 1, l'Istituto degli Innocenti riconosce all'Opificio delle Pietre Dure la somma di € 2.000,00 quale ristoro annuale delle spese effettivamente sostenute e delle attività svolte. Tale ristoro è liquidato da IDI a OPD dietro presentazione di idonea documentazione contabile di rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione sulle attività svolte, alla scadenza di ogni anno di attività.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DEL PIANO DI ATTIVITA' SPECIFICHE**

Il presente Piano ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione.

Ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto stabilito nel presente Accordo sarà oggetto di atto integrativo fra le parti.

Firenze,

Per l'Istituto degli Innocenti

Per l'Opificio delle Pietre Dure



Documento firmato

da:

MARIA GRAZIA

GIUFFRIDA

27.12.2022 12:27:54

UTC

---